



**COMUNE di ARDEA**  
Città Metropolitana di Roma Capitale

# **REGOLAMENTO**

# **DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 10/05/2018,  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 29/09/2020

**TESTO COORDINATO**



## Indice

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Presupposto dell'imposta
- Art. 3 Destinazione del gettito dell'imposta
- Art. 4 Soggetto passivo
- Art. 5 Esenzioni
- Art. 6 Misura dell'imposta
- Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Art. 8 Versamenti
- Art. 9 Disposizioni in materia di accertamento
- Art. 10 Sanzioni amministrative
- Art. 11 Riscossione coattiva
- Art. 12 Rimborsi
- Art. 13 Contenzioso
- Art. 14 Tutela dei dati personali
- Art. 15 Entrata in vigore



#### **Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/1997 e successive modifiche.
2. Il regolamento istituisce l'Imposta di Soggiorno nel Comune di Ardea, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.23 del 14 marzo 2011, disciplinandone l'applicazione.

#### **Art. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Presupposto dell'imposta è il soggiorno e il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale.
2. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno, fino ad un massimo di 10 (dieci) pernottamenti. Si ha consecutività anche quando nello stesso soggiorno sono coinvolte più strutture ricettive.
3. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere, extralberghiere ed all'aperto che offrono alloggio. Rientrano tra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - Alberghi
  - Residenze turistico-alberghiere
  - Affittacamere
  - Bed & breakfast
  - Agriturismi
  - Campeggi
  - Villaggi Turistici
  - Aree di sosta
  - Casa per ferie
  - Case ed appartamenti per vacanze
  - Locazioni brevi

#### **Art. 3 - DESTINAZIONE DEL GETTITO DELL'IMPOSTA**

1. Il gettito della detta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

#### **Art. 4 - SOGGETTO PASSIVO**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, situate nel Comune di Ardea e non risulta residente nel Comune di Ardea.
2. Il soggetto passivo è tenuto, entro il termine di ciascun soggiorno, a corrispondere l'imposta dovuta al Comune di Ardea, direttamente al gestore della struttura ricettiva presso la quale ha pernottato. Il gestore rilascia contestualmente al soggetto passivo la ricevuta del versamento d'imposta effettuato.
3. Sono soggetti responsabili degli obblighi tariffari il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta ed il soggetto che incassa il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi.
4. Qualora il pagamento dell'imposta di soggiorno avvenisse successivamente al termine ultimo previsto per il riversamento dell'imposta all'Ente, la struttura ricettiva dovrà comunque riversare al Comune l'imposta di soggiorno relativa secondo quanto disposto dal presente Regolamento, in base al principio di competenza e non di cassa.



## **Art. 5 - ESENZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i minori entro il decimo anno di età e gli ultrasessantenni;
  - b) coloro che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore;
  - c) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - d) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di diciotto anni, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
  - e) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica e il loro accompagnatore;
  - f) gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
  - g) coloro che, non residenti nel Comune di Ardea, prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 2;
  - h) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  - i) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
  - j) gli ospiti del Comune di Ardea il cui soggiorno è pagato direttamente dal Comune.
2. L'esenzione di cui ai punti b), c) e d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte del malato o del degente o dell'accompagnatore, di apposita autodichiarazione, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

## **Art. 6 - MISURA DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato, sono confermate le tariffe d'imposta applicate nel precedente esercizio.
3. Il Comune di Ardea comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.
4. L'imposta di soggiorno è determinata nella corrispondente misura, per un massimo di 10 (dieci) pernottamenti:



a) Strutture alberghiere

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA (Euro/giorno)
1 STELLA	1.00
2 STELLE	2.00
3 STELLE	3.00
4 STELLE	4.00
5 STELLE	5.00

Campeggi, agriturismi, B&B, residence, casa vacanze, affittacamere ecc

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA (Euro/giorno)
CAMPEGGIO / AREE DI SOSTA	1.00
AGRITURISMO	1.10
B&B	1.10
RESIDENCE / VILLAGGI TURISTICI	1.10
CASA VACANZA/CASA PER FERIE	1.10
AFFITTACAMERE/LOCAZIONI BREVI	1.10

**Art. 7 - OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Ardea sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. L'informazione dovrà essere presente anche nei diversi prodotti promozionali realizzati direttamente dal gestore, o da altri soggetti dallo stesso incaricati.
2. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 1, del presente Regolamento, della presentazione della dichiarazione, nonché' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal Regolamento comunale.
3. I soggetti di cui al presente articolo, per ogni singola struttura gestita, hanno l'obbligo di dichiarare all'Ente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una Dichiarazione cumulativa a riepilogo delle presenze dichiarate e dei versamenti effettuati nell'anno di riferimento, nella quale tra le altre si dovranno indicare il numero degli ospiti e dei pernottamenti, specificando degli stessi:
  - gli imponibili;
  - gli esenti e/o esclusi;
  - i casi di rifiuto di pagamento;
  - l'importo riscosso;
  - gli estremi di presentazione della Comunicazione trimestrale di cui al successivo art. 8, comma 3;
  - gli estremi del suo riversamento al Comune.



4. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, secondo le modalità che saranno approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali. In via transitoria, sino all'emanazione delle disposizioni attuative, la dichiarazione dovrà essere resa nelle forme e secondo le modalità stabilite dal Comune, sulla base della modulistica predisposta e pubblicata nell'apposita area del sito istituzionale dell'ente relativa ai Tributi Locali – Imposta di Soggiorno, e dovrà essere trasmessa al medesimo per via telematica.
5. L'obbligo di dichiarazione cumulativa sussiste anche se non ci sono stati pernottamenti nell'anno di imposta di riferimento: in questo caso il gestore comunica che vi sono stati zero pernottamenti oppure i dati relativi all'esenzione o esclusione dall'imposta di soggiorno. Il gestore è altresì obbligato a segnalare, congiuntamente alla Dichiarazione cumulativa, le generalità dei soggetti passivi inadempienti; detto adempimento può avvenire anche senza il consenso dell'interessato, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di recepimento del Regolamento U.E. 2016/679, inerente il trattamento di dati personali che sia necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge o da un regolamento.
6. Gli obblighi del gestore della struttura di cui al presente articolo si applicano anche a colui che incassa il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi.

#### **Art. 8 - VERSAMENTI**

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Ardea.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare (16 aprile – 16 luglio – 16 ottobre – 16 gennaio):
  - a) su apposito conto corrente postale n.34494005 intestato al Comune di Ardea - Servizio Tesoreria;
  - b) mediante pagamento tramite sistema bancario - Banca Credito Cooperativo — filiale Ardea - viale Nuova Florida - versamento diretto ovvero bonifico - IBAN IT82V0832739541000000000843 (Comune di Ardea - via Salvo D'Acquisto - 00040 Ardea RM), indicando nella causale il codice fiscale\p.iva della struttura ricettiva e il trimestre\anno a cui si riferisce il versamento;
  - c) tramite procedure telematiche (Pago PA).
3. Il gestore della struttura una volta effettuato il versamento trimestrale ha l'obbligo, entro il ventunesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare di riferimento (21 aprile – 21 luglio – 21 ottobre – 21 gennaio), di presentarne copia all'Ufficio Tributi dell'Ente, unitamente ad una comunicazione periodica trimestrale, utilizzando il modello tipo messo a disposizione dal Comune, nella quale indicare il numero dei soggetti passivi d'imposta per i quali, nel periodo di riferimento, il gestore della struttura ha effettuato il versamento del dovuto.
4. Il gestore della struttura è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. In particolare, il gestore della struttura ricettiva risponde direttamente nei confronti del Comune del corretto ed integrale riversamento dell'imposta pagata dal cliente ed è obbligato a effettuare in ogni caso il versamento dovuto al Comune, salvo il diritto di rivalsa sul soggetto passivo inadempiente.
5. Il versamento di cui al comma 2 va reso in modo distinto per ciascuna struttura ricettiva anche nel caso di più strutture aventi lo stesso gestore.
6. Per i soggiorni effettuati a cavallo dei trimestri, il versamento va fatto in relazione al trimestre in cui il



soggiorno termina.

7. Qualora vi sia un rifiuto al pagamento da parte del soggetto passivo d'imposta, il gestore ha l'obbligo di effettuare il versamento dovuto al Comune e potrà, a norma dell'art. 180 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020 n.77, rivalersi sul soggetto passivo.

#### **Art.9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 23 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può:
  - a) Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
  - c) Richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo della riscossione e del riversamento dell'imposta;
  - d) Espletare accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva avvalendosi degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.
3. I gestori delle strutture ricettive, al fine di rendere possibili i controlli di cui al precedente comma 2, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno.

#### **Art. 10 - SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applica, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele Dichiarazione cumulativa, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al:
  - al 200 per cento dell'importo dovuto nel caso di omessa Dichiarazione cumulativa;
  - al 150 per cento dell'importo dovuto nel caso di incompleta o infedele Dichiarazione cumulativa.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'Art.7, comma 1, e della comunicazione di cui all'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro ai sensi dell'Art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **Art. 11 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.
2. La riscossione coattiva dell'imposta di soggiorno ha luogo anche quando l'importo dovuto,



comprensivo e costituito solo da sanzioni ed interessi, è inferiore ad euro 16,00 (sedici/00).

#### **Art. 12- RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a €. 12,00.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella Dichiarazione cumulativa di cui all'art. 7.

#### **Art. 13 - CONTENZIOSO**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ai sensi del D.lgs. n. 546/1992.

#### **Art. 14 - TUTELA DEI DATI PERSONALI**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di recepimento del Regolamento U.E. 2016/679, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

#### **Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE.**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2020.
2. Le sole norme disciplinanti le locazioni brevi entrano in vigore dal 01 gennaio 2021.